

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 65100 PESCARA Via Gioberti n. 15 – Tel. E Fax 085/72955

C.F. 91117020684 - e-mail: peic83400b@istruzione.it

Prot.n. 8572/AZ3

Pescara, 09.10.2017

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

Al Sito WEB

e p.c. Al DSGA

OGGETTO:Disposizioni concernenti la disciplina della Vigilanza sugli alunni- Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2007 secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

Le seguenti disposizioni sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2017/18

FINALITÀ

Quale opportuna premessa delle disposizioni in materia di vigilanza, occorre considerarne le finalità:

la vigilanza è connessa all'attività educativa e didattica, per l'esigenza di assicurare l'insegnamento e al tempo stesso le condizioni essenziali per la sua fruizione da parte degli studenti.

Nel contempo la vigilanza è oggetto di natura regolamentare in particolari momenti dell'attività scolastica (orario - vigilanza - ingresso - cambio dell'ora - ricreazione - spostamenti - uscita - refezione - assenza temporanea docenti - assenza docenti) nonché in caso di attività scolastica svolte all'esterno (visite guidate e viaggi di istruzione), con lo scopo di tutelare non solo gli alunni, ma tutto il personale della scuola dalle connesse responsabilità.

PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro adempimento contemporaneo, il personale tutto deve scegliere di adempiere al dovere della vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623)

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere, la responsabilità del personale scolastico non è pertanto limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il proprio controllo.

DOCENTI

art. 27 comma 5 del C.C.N.L. 2006/09 –Docenti – "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Ogni docente in servizio alla prima ora deve essere presente in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni; tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti esperti esterni e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Si ricorda che sia durante le ore di lezione che durante l'intervallo esiste la <u>presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante</u> che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, <u>non ha comunque potuto evitare l'evento</u>, <u>poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso</u>.

- Per la vigilanza durante l'intervallo i docenti sono tenuti a rimanere in classe o sulla porta della classe, controllando anche il corridoio antistante.
- I docenti, alla fine dell'ora di lezione, devono effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.
- L'uscita degli alunni dall'aula per la fruizione dei servizi igienici al di fuori degli intervalli deve essere regolata dai docenti. Durante le ore di lezione comunque non può uscire dall'aula più di un allievo per volta.
- E' fatto divieto di uscire e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione; per casi urgenti si deve chiedere il supporto del collaboratore scolastico per lo stretto tempo necessario.
- Non è consentito dare agli alunni consegne che comportino l'uscita autonoma dalle classi (prendere o riportare qualsiasi materiale didattico o di altro genere)

E' FATTO DIVIETO AI DOCENTI DI PROCEDERE ALL'ALLONTANAMENTO DI ALUNNI DALL'AULA PER MOTIVI DISCIPLINARI

USCITA DELLE CLASSI DALL'EDIFICIO SCOLASTICO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all'uscita dall'edificio scolastico dove, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, verrà regolato il deflusso verso l'esterno. Eventuali incidenti avvenuti a studenti lasciati uscire senza controllo sono a carico del docente dell'ora.

SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI

Gli alunni che si recano in mensa, in palestra, nei laboratori o in diversi ambienti per attività didattiche devono effettuare gli spostamenti in modo ordinato ed essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. Qualunque evento che possa individuarsi come situazione di rischio va segnalato immediatamente. La sorveglianza degli alunni nei vari ambienti scolastici in cui si svolgono le attività didattiche è affidata all'insegnante.

INFORTUNI

In caso di infortunio di un alunno durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e

la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza devono predisporre adeguata relazione e consegnarla in Segreteria entro il termine delle lezioni o al massimo entro le prime ore della mattina successiva, in modo di attivare al più presto le opportune procedure (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), della Legge 28 dicembre 1993, n. 561, la violazione dell'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è soggetta a sanzione amministrativa.

PERSONALE A.T.A.

(Tabella A - Profili di area del personale ATA - CCNL Scuola 2006/2009)

Area A - "È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale."

In particolare i collaboratori scolastici devono:

- a) vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
- b) essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- c) comunicare immediatamente all'Ufficio di segreteria e/o al Coordinatore di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante per evitare che la classe resti incustodita;
- d) vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- e) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- f) sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- g) impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- h) accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- i) controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- j) impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico all'inizio e al termine delle attività, si dispone che presso le porte d'accesso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori in servizio vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive aree di servizio.

Le presenti disposizioni, con carattere di notifica, hanno validità permanente e vanno poste all'attenzione di tutto il personale. Eventuali modifiche o integrazioni durante l'anno scolastico verranno tempestivamente comunicate.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Petronilla Chiola